

Numero 1 / 2021 (estratto)

Roberto Cosio

**La sanzione dissuasiva nei licenziamenti collettivi.
La risposta delle Alte Corti**

La sanzione dissuasiva nei licenziamenti collettivi. La risposta delle Alte Corti

Roberto Cosio
Avvocato presso il Foro di Catania

1. Premessa. – 2. Sull'incompetenza della Corte di giustizia. – 3. (segue) Le convergenze della Corte costituzionale. – 4. Sul dialogo delle Alte Corti. - 5. L'evoluzione dell'ordinamento multilivello.

1. Premessa.

Le ordinanze della Corte di appello di Napoli, sezione lavoro, del 18 settembre 2019, sollevavano questioni complesse: di carattere procedurale e sostanziale.

In precedenti contributi avevo manifestato delle perplessità sul rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.

Sul piano procedurale¹, al di là dell'opinabile scelta di adire in via pregiudiziale entrambe le Alte Corti², era evidente la difficoltà di configurare per la tutela dei criteri di selezione dei lavoratori un obbligo specifico per gli Stati membri derivante dalla direttiva 98/59.

L'art. 2 della direttiva 98/59 menziona, infatti, “i criteri previsti per la selezione dei lavoratori da licenziare” solo all'interno delle “informazioni utili” che il datore di lavoro deve fornire ai “rappresentanti dei lavoratori”.

Insomma, era dubbia la riconducibilità della situazione prospettata dal Collegio napoletano alla nozione di “attuazione del diritto dell'Unione”.

Anche sul piano sostanziale avevo dei dubbi sul rilievo della questione sotto il profilo del rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea.

La tutela che deve essere assicurata sulla base della direttiva attiene al rispetto della procedura di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori.

La direttiva non si occupa (se non indirettamente) di quella specie di “guerra dei poveri” che deriva dal rispetto dei criteri di scelta che trova una disciplina esclusivamente nel diritto interno.

Il cuore pulsante della direttiva sui licenziamenti collettivi riguarda il rispetto degli obblighi di informazione e consultazione.

I vincoli di carattere procedimentale, nell'economia della direttiva³, hanno un'importanza fondamentale e la consistenza di veri e propri “diritti”.

¹ R. COSIO, *La sanzione dissuasiva nei licenziamenti collettivi. Tra ragionevolezza e proporzionalità*, www.europenarighs.eu, Articoli, 15 settembre 2020.

² R. COSIO, *Le ordinanze di Milano e Napoli sullo Jobs Act. Il problema della doppia pregiudizialità*, www.lavorodirittieuropa.it n.1/2020. Sul tema si veda A. CARDONE, *Dalla doppia pregiudizialità al parametro di costituzionalità: il nuovo ruolo della giustizia costituzionale accentrata nel contesto dell'integrazione europea*, www.consultaonline, 2020, Liber amicorum per Pasquale Costanzo, 1-48 e A. COSENTINO, *Doppia pregiudizialità, ordine delle questioni, disordine delle idee*, www.questionegiustizia, 6 febbraio 2020.

³ La direttiva lascia intatta la libertà dell'imprenditore di procedere ai licenziamenti (cfr. CGUE, sentenza 12 febbraio 1985, C-284/83, punto 10) e, più in generale, quella di organizzare la propria attività economica nel modo che ritiene più opportuno (CGUE, Sentenza 7 dicembre 1995, C-449/93, punto 21).

Siamo in presenza “dell’elemento costitutivo della fattispecie”⁴, ciò che lo “identifica”⁵.

La violazione di tale “diritto”, nei casi più gravi, può, a mio giudizio⁶, giustificare un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.

Resta il fatto che sulle questioni sollevate dalla Corte di appello di Napoli la Corte di giustizia si è dichiarata “manifestamente incompetente” con ordinanza del 4 giugno 2020 (C-32/20), mentre la Corte costituzionale, con sentenza n. 254 del 26 novembre 2020, le ha dichiarate “inammissibili”.

Le decisioni sollecitano alcune riflessioni.

La prima riguarda la “competenza” della Corte di giustizia con riferimento alla nozione di attuazione del diritto dell’Unione.

La seconda attiene alla condivisione, da parte della Corte costituzionale, delle “indicazioni” fornite dalla Corte di giustizia nella ordinanza del 4 giugno 2020.

La terza fa riferimento al c.d. dialogo tra le Alte Corti.

La quarta riguarda, da un punto di vista più generale, l’evoluzione dell’ordinamento multilivello.

All’approfondimento di queste questioni sono dedicate le pagine che seguono.

2. *Sull’incompetenza della Corte di giustizia.*

La controversia oggetto del procedimento avanti la Corte di appello di Napoli, riguardava le modalità della tutela da riconoscere alla lavoratrice vittima di un licenziamento collettivo considerato ingiustificato a causa di una violazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare. La Corte di giustizia si è dichiarata “manifestamente incompetente” perchè la situazione giuridica della ricorrente “nel procedimento principale non rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione” (punto 23).

La nozione di “attuazione del diritto dell’Unione” richiede, secondo la Corte di giustizia, l’esistenza di un collegamento tra un atto di diritto dell’Unione e la misura nazionale in questione “che vada al di là dell’affinità tra le materie prese in considerazione o dell’influenza indirettamente esercitata da una materia sull’altra”.

Occorre qualcosa di più.

E’ necessario, secondo la Corte, che la direttiva 98/59 “imponga un obbligo specifico in relazione alla situazione oggetto del procedimento principale” (punto 27).

Obbligo (specifico) che la Corte non ravvisa nell’art. 2 della direttiva 98/59 né, più in generale, in altre disposizioni contenute nella direttiva.

In particolare, la Corte ritiene che la violazione dei “criteri di scelta” è “manifestamente priva di relazione con gli obblighi di notifica e di consultazione derivanti dalla direttiva 98/59”, restando di competenza degli Stati membri (punto 32).

Lo stesso art. 6 della direttiva, infatti, si applica solo “alle procedure volte a far rispettare gli obblighi previsti dalla direttiva stessa”.

Da tali considerazioni deriva la “manifesta incompetenza” della Corte di giustizia a rispondere ai quesiti sollevati dall’ordinanza della Corte di appello di Napoli.

⁴ G. VIDIRI, *L’evoluzione della disciplina dei licenziamenti collettivi nel tempo e la certezza del diritto*, in *Il licenziamento collettivo in Italia nel quadro del diritto dell’Unione europea* (a cura di R. COSIO, F. CURCURUTO e R. FOGLIA), 2016, Milano, 101 ss..

⁵ Cass. sentenza del 23 gennaio 2019, n. 1852.

⁶ R. COSIO, *La sanzione dissuasiva nei licenziamenti collettivi. Un laboratorio giuridico al confine tra ordinamenti*, www.lavorodirittieuropa.it, n.2/2020

Le affermazioni della CGUE, totalmente condivisibili, richiedono un necessario approfondimento⁷.

La Corte di giustizia ha affermato, fin dalla fine degli anni '80, la sua competenza in due ipotesi: quando gli Stati membri agiscono per dare attuazione a normative comunitarie (la c.d. linea Wachauf⁸) e quando gli Stati membri invocano una delle cause di giustificazione previste dai trattati comunitari per limitare una delle libertà economiche fondamentali garantite dai trattati (la c.d. linea Ert⁹).

E' noto che al fine di delimitare l'ambito di applicazione della Carta, i redattori della stessa hanno adottato la formula ripresa dalla sentenza Wachauf.

L'art. 51, n. 1, della Carta prevede, infatti, che le disposizioni della medesima si rivolgono agli Stati membri:

“soltanto allorchè danno attuazione al diritto dell'Unione”.

Nell'interpretazione dell'inciso si fronteggiano due tesi.

I sostenitori di una concezione restrittiva sostengono che l'ipotesi riguardi soltanto la situazione in cui uno Stato membro agisca come agente dell'Unione.

I sostenitori di una concezione più estesa ritengono che detta nozione si riferisca più ampiamente alla situazione in cui una normativa nazionale rientri nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione¹⁰.

A favore della tesi estensiva si è espresso l'avvocato generale Yves Bot nelle conclusioni sul caso Scattolon¹¹ precisando che, se ci si riferisce al caso particolare delle direttive, “è meglio non circoscrivere la nozione di attuazione del diritto dell'Unione alle sole misure di trasposizione delle medesime. Detta nozione, a mio avviso, deve essere intesa come riguardante le applicazioni ulteriori e concrete enunciate da una direttiva, nonché, in modo generale, tutte le situazioni nelle quali una normativa affronta o incide su una materia disciplinata da una direttiva il cui termine di trasposizione è scaduto”.

L'avvocato generale ELEANOR SHARPSTON, nelle conclusioni presentate il 14 novembre 2013 nella causa 390/12, ha, peraltro, precisato che l'uso del termine “*nell'attuazione*”, contenuto nell'art. 51 della Carta non sembra limitarne l'applicabilità ai casi in cui uno Stato membro debba adottare azioni positive specifiche al fine di conformarsi al diritto dell'Unione (punti da 34 a 46).

La Corte di giustizia ha fornito alcune coordinate per affrontare la questione.

In due ordinanze¹² essa ha interpretato l'art. 51, n. 1, nel senso che la Carta si applica se una fattispecie presenta un elemento di collegamento con il diritto dell'Unione¹³.

⁷ Sul tema si veda M. E. BARTOLONI, *Ambito d'applicazione del diritto dell'Unione europea e ordinamenti nazionali. Una questione aperta*. Napoli, 2018. Più di recente si veda C. AMALFITANO, *Il rinvio pregiudiziale come strumento necessario per l'interpretazione delle norme dell'unione europea tra obblighi “comunitari” e giurisprudenza costituzionale*, in *Il diritto internazionale ed europeo nei giudizi interni* (a cura di G. PALMISANO), Napoli, 2020, 5263-5295.

⁸ CGUE sentenza 13 luglio 1989, C-5/1988.

⁹ CGUE sentenza 18 giugno 1991, C-260/1989.

¹⁰ Per un recente contributo si veda F. FERRARO C. IANNONE, (a cura di) *Il rinvio pregiudiziale*, Torino, 2020. Resta sempre attuale il contributo di K LENAERTS - J. A. GUTIÉRREZ FONS, *The constitutional allocation of powers and general principles of EU law*, in *Common market law review*, 2010, 47, 1629.

¹¹ Conclusioni presentate il 5 aprile 2011 nella causa C-108/10. Sul tema si vedano, anche, le conclusioni dell'avvocato generale Verica Trstenjak presentate il 22 settembre 2011 nella causa C-411/10.

¹² CGUE ordinanza del 12 novembre 2010, C- 339/10 e ordinanza 1 marzo 2011, C-457/09.

¹³ Concetto ripreso nella sentenza del 17 gennaio 2013, C- 23/12 e nelle ordinanze del 7 febbraio e 14 marzo 2013 (rispettivamente C-498/12 e C- 555/12), nonché nella sentenza 8 maggio 2014, C-483/12, punto 15.

Nella sentenza Dereci¹⁴, la Corte ha affermato che la Carta si applica quando una fattispecie rientri nell'ambito di applicazione dell'Unione, riproducendo la sua formula sull'applicazione dei principi generali del diritto¹⁵.

In due sentenze più recenti (sentenza 6 marzo 2014, causa C-206/13, Siragusa, e 27 marzo 2014, causa C-265/13, Emiliano Torralbo Marcos) la Corte di giustizia ha fornito due ulteriori precisazioni: da un lato, "la nozione di attuazione del diritto dell'Unione, di cui all'art. 51 della Carta, richiede l'esistenza di un collegamento di una certa consistenza, che vada al di là dell'affinità tra le materie prese in considerazione o dell'influenza indirettamente esercitata da una materia sull'altra" (sentenza Siragusa). Dall'altro, "ove una situazione giuridica non rientri nella sfera d'applicazione del diritto dell'Unione, la Corte non è competente al riguardo e le norme della Carta eventualmente richiamate non possono giustificare, di per sé, tale competenza" (sentenza Torralbo)¹⁶.

Per stabilire se una misura nazionale rientri nell'attuazione del diritto dell'Unione ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, della Carta occorre, in sostanza, verificare: a) se la normativa nazionale in questione abbia lo scopo di attuare una disposizione del diritto dell'Unione; b) se esista una normativa di diritto dell'Unione che disciplini specificamente la materia o che possa incidere sulla stessa (sentenza Hernandez¹⁷).

Non basta l'affinità tra le materie prese in considerazione o dell'influenza indirettamente esercitata da una materia sull'altra.

Occorre qualcosa di più.

L'esistenza di obblighi "specifici" desumibili da una disposizione o da una lettura sistematica delle disposizioni della normativa europea (nella specie, la direttiva 98/59).

Obbligo "specifico" che la Corte non ha ravvisato con riferimento alla questione sollevata dalla ordinanza della Corte di appello di Napoli.

Ma nell'ordinanza si coglie un messaggio per il futuro.

Ove venissero in gioco "obblighi specifici" derivanti dalla direttiva la questione pregiudiziale dovrebbe essere dichiarata ammissibile.

E' questo il caso della violazione dei diritti di informazione previsti nella direttiva 98/59.

La tutela di tali diritti non è definita dalla direttiva, la quale si limita, nell'art. 6, ad imporre agli Stati membri di creare adeguati strumenti per "far rispettare gli obblighi previsti nella direttiva".

Ma come insegna la sentenza Mono Car¹⁸ l'esistenza di una armonizzazione parziale delle norme a tutela dei lavoratori in caso di licenziamenti collettivi "non può privare di effetto utile le disposizioni della direttiva".

La Corte, attraverso il richiamo al principio di "effettività" intende garantire, in caso di violazione dei diritti di informazione, che gli Stati membri assicurino "rimedi effettivi"¹⁹.

Un messaggio nella bottiglia per coloro che intendano coltivare la questione.

¹⁴ CGUE sentenza 15 novembre 2011, C-256/11.

¹⁵ Nella sentenza la Corte opta per le formule "soggette al diritto dell'Unione" e "nella sfera di applicazione del diritto dell'Unione". Essa, come sottolinea l'avvocato generale KOKOTT nelle conclusioni del 15 dicembre 2011 C-489/10, nota 18, "ha tuttavia sorprendentemente lasciato al giudice di rinvio la decisione della questione se la fattispecie controversa rientri nell'ambito di applicazione dell'Unione".

¹⁶ Sul tema si veda ROBERTO CONTI, *Dalla Fransson alla Siragusa. Prove tecniche di definizione dei "confini" fra diritto Ue e diritti nazionali dopo la Corte di giustizia 6 marzo 2014, causa C-206/13, Cruciano Siragusa*, www.consultaonline.it.

¹⁷ CGUE sentenza 10 luglio 2014, C-198/13.

¹⁸ CGUE sentenza 16 luglio 2009, C-12/08, punto 35, *Diritto delle relazioni industriali*, 2009, 1156, con nota di R. COSIO, *Riv. it. dir. lav.*, 2010, II, con nota di G. NATULLO e *Giurisprudenza italiana*, 2010, 1337, con nota di S. BRIZZI.

¹⁹ Testualmente, le conclusioni dell'avvocato generale P. MENGOLZI, del 21 gennaio 2009, punto 48, nella sentenza Mono Car.

3. (segue) *Le convergenze della Corte costituzionale.*

La Corte costituzionale, nella sentenza n. 254 del 2020, ha condiviso le indicazioni della Corte di giustizia.

La CDFUE può essere invocata “quale parametro interposto, in un giudizio di legittimità costituzionale soltanto quando la fattispecie oggetto di legislazione interna sia disciplinata dal diritto europeo”²⁰.

La violazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare “così come le modalità adottate dal datore di lavoro nel dar seguito ai licenziamenti, sono materie che, nella ricostruzione fornita dalla Corte di Lussemburgo, non si collegano con gli obblighi di notifica e di consultazione derivanti dalla direttiva 98/59 CE e restano, in quanto tali, affidate alla competenza degli Stati membri”.

La Corte, sul tema, richiama il punto 8 del Considerato in diritto della sentenza n. 194 del 2018.

La Corte Costituzionale, nella sentenza 194/18, dichiarava “*non fondata*” la questione di legittimità sollevata in riferimento agli artt. 76 e 117, primo comma, Cost., con cui il Tribunale di Roma deduceva che l’art. 3, 1 comma, del d.lgs n. 23 del 2015 violava le sopraindicate disposizioni costituzionali tramite il parametro interposto costituito dall’art. 30 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

La Corte, dopo aver richiamato l’art. 52 della CDFUE e la sentenza della CGUE del 26 febbraio 2013, C-617/10, ribadiva, in linea con la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia²¹, che ha fini della applicabilità della CDFUE, “l’art. 3, comma 1, del d.lgs n. 23 del 2015 dovrebbe rientrare nell’ambito di applicazione di una norma del diritto dell’Unione diversa da quelle della Carta stessa”

Ciò premesso, affermava che “nessun elemento consente di ritenere che la censurata disciplina dell’art. 3, 1 comma, del d. lgs n. 23 del 2015 sia stata adottata per dare attuazione del diritto dell’Unione”.

Tre sono gli argomenti a sostegno di tale affermazione.

Il primo poggia sulla constatazione che l’Unione non ha adottato “direttive o prescrizioni minime” in materia di licenziamenti individuali.

La seconda considerazione poggia sulla (ovvia) considerazione che il primo comma dell’art. 3 del d.lgs n. 23/2015 non è stato adottato in attuazione della direttiva 98/59, in materia di licenziamenti collettivi.

La terza, ed ultima considerazione, attiene al richiamo (“in verità molto generico”, afferma la Corte) alle raccomandazioni previste dall’art. 148, paragrafo 4, TFUE che “rientrano nella discrezionalità del Consiglio e sono prive di forza vincolante”.

Per tali ragioni la Corte escludeva che “l’art. 30 della Carta possa essere invocato, quale parametro interposto, nella presente questione di legittimità costituzionale”.

Rispetto a quella decisione, la Corte costituzionale fa un passo in avanti (condividendo l’orientamento della Corte di giustizia).

Nella specie, una direttiva era stata adottata (la 98/59), ma dalle disposizioni della stessa non era dato desumere, in materia di criteri di scelta, un obbligo specifico per gli Stati membri.

L’affermazione è certamente da condividere.

Un passo in avanti in quel dialogo tra le Alte Corti su cui occorre indugiare.

²⁰ Da ultimo, in senso conforme, si veda C. cost. 23 dicembre 2020, n. 278, punto 20 del Considerando in diritto.

²¹ Cfr. CGUE sentenza 1 dicembre 2016, C-395/15.

4. *Sul dialogo delle Alte Corti.*

Sulla questione è estremamente utile porre a raffronto la più recente giurisprudenza delle Corti costituzionale tedesca con quella italiana.

La Corte costituzionale tedesca, in due importanti ordinanze del 6 novembre 2019, in materia di diritto all'oblio²² ha “disegnato una nuova teoria dei rapporti fra i sistemi di protezione dei diritti fondamentali garantiti dall'ordinamento costituzionale da un lato, e dall'ordinamento dell'Unione europea dall'altro”²³.

La BVerfG, nel caso di una materia non interamente “coperta” da norme europee (come nella nostra ipotesi), ritiene che i diritti fondamentali sono principalmente regolati dalla Costituzione tedesca anche quando il diritto interno serve ad attuare quello dell'Unione.

Un'ulteriore valutazione sulla base del diritto dell'Unione diviene necessaria solo quando vi siano sufficienti e specifiche indicazioni che mostrino “l'insufficienza di protezione assicurato dal Grundgesetz”²⁴.

In questa ipotesi, quindi, la “regola” è l'applicazione della Costituzione tedesca.

Resta, comunque, fermo per i giudici tedeschi applicare direttamente la Carta, o rinviare alla CGUE, qualora il diritto dell'Unione lasci agli Stati membri un margine di discrezionalità²⁵.

La posizione della Corte costituzionale italiana, come si desume dalle sentenze degli ultimi anni, è decisamente più articolata.

La Corte costituzionale, nella famosa sentenza n. 269/2017²⁶, ha affermato che, nel caso in cui “la violazione di un diritto alla persona infranga, ad un tempo, sia le garanzie presidiate dalla Costituzione italiana, sia quelle codificate dalla Carta dei diritti dell'Unione”, è necessario “un intervento erga omnes di questa Corte, anche in virtù del principio che situa il sindacato accentrato di costituzionalità delle leggi a fondamento dell'architettura costituzionale”.

La Consulta, pur non imponendo la necessità dell'inversione (la Corte giudicherà “alla luce dei parametri interni ed eventualmente di quelli europei secondo l'ordine di volta in volta appropriato”), lascia intendere che la questione di legittimità costituzionale sarà ordinariamente trattata per prima, lasciando la pregiudiziale comunitaria in posizione temporalmente successiva ed eventuale.

²² BVerfG, 6.11.2019 – 1 BvR 16/13, disponibile all'indirizzo https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2019/11/rs20191106_1bvr001613.html;jsessionid=6852293508341B12E61A4F84A6CFB295.1_cid393, e BVerfG, 6.11.2019 – 1 BvR 276/17, disponibile all'indirizzo https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2019/11/rs20191106_1bvr027617.html

²³ L.S. ROSSI, Il nuovo corso del Bundesverfassungsgericht nei ricorsi diretti di costituzionalità: bilanciamento fra diritti confliggenti e applicazione del diritto dell'Unione. www.federalismi.it, n. 3/2020, iv.

²⁴ L.S. ROSSI, Il nuovo corso del Bundesverfassungsgericht, cit, vii.

²⁵ Sul tema si veda F. EPISCOPO, *L'efficacia orizzontale dei diritti fondamentali al vaglio della Corte federale tedesca. Brevi note a margine di alcune recenti sentenze del Bundesverfassungsgericht*, Note e commenti, 28 maggio 2020, www.europeanrights.it,

²⁶ C. cost. sentenza 14 dicembre 2017, n. 269.

La sentenza ha suscitato un acceso dibattito in dottrina²⁷, trovando un riscontro (diversificato) in sede di giudizi di legittimità.²⁸

Sulla questione sono intervenute due sentenze della Corte costituzionale (le sentenze nn. 20²⁹ e 63/2019) e l'ordinanza n. 117 del 10 maggio 2019³⁰ dove la Corte “riassume” il suo pensiero.

Nell'ordinanza si legge che resta fermo “che i giudici comuni possono sottoporre alla Corte di giustizia europea, sulla medesima disciplina, qualsiasi questione pregiudiziale a loro avviso necessaria³¹ anche al termine del procedimento incidentale di legittimità costituzionale; e fermo restando, altresì, il loro dovere – ricorrendone i presupposti – di non applicare, nella fattispecie concreta sottoposta al loro esame, la disposizione nazionale in contrasto con i diritti sanciti dalla Carta³²”.

Il tutto, come già evidenziato dalla sentenza n. 269 del 2017, “in un quadro di costruttiva e leale cooperazione fra i diversi sistemi di garanzia, nel quale le Corti costituzionali sono chiamate a valorizzare il dialogo con la Corte di giustizia (da ultimo ordinanza n. 24 del 2017), affinché sia assicurata la massima salvaguardia dei diritti a livello sistemico”³³.

In sostanza, la Consulta³⁴ ritiene di essere “competente” ad esaminare un caso in cui la materia non è regolata, completamente, dal diritto dell'Unione potendo sindacare gli eventuali profili di contrasto delle disposizioni nazionali con i principi enunciati dalla Carta.

²⁷ Una strenua difesa dell'indicazione contenuta nella sentenza n. 269/2017 della Consulta è contenuta in L. SALVATO, *Quattro interrogativi preliminari al dibattito aperto dalla sentenza n. 269 del 2017*, www.forumcostituzionale.it 18 dicembre 2017; parimenti argomentata la tesi volta al mantenimento del meccanismo della diretta applicazione delle norme comunitarie *Self-executing*, si veda V.R. CONTI, *la Cassazione dopo Corte Cost. n. 269/17. Qualche riflessione a seconda lettura*, www.forumcostituzionale.it 28 dicembre 2017. Sul rapporto tra la sentenza della Consulta n. 269 del 2017 e la sentenza della CGUE del 20 dicembre 2017, C-322/16 si veda A. RUGGERI, *Ancora in tema di congiunte violazioni della Costituzione e del diritto dell'Unione, dal punto di vista della Corte di giustizia* (Prima Sez. 20 dicembre 2017, *Global Starnet*), *Diritti Comparati*, Fasc. 1, 2018. Sulla possibilità che la svolta della Consulta costituisca, per il giudice comune, un incentivo all'uso della tecnica dell'interpretazione conforme alla UE si veda V. PICCONI, *A prima lettura della sentenza della Corte di cassazione n. 4223 del 21 febbraio 2018. L'interpretazione conforme come strumento di “sutura” post Corte Costituzionale n. 269/2017*, *Diritti comparati*, n. 1/2018, 301.

²⁸ Cfr. Cass. sentenza 17 maggio 2018, n. 12108 e ordinanza del 30 maggio 2018, n. 13678. Sugli orientamenti giurisprudenziali si veda L.S. ROSSI, *Il “triangolo giurisdizionale” e la difficile applicazione della sentenza 269/17 della Corte costituzionale*, www.federalismi.it, 2018, n. 16, e A. COSENTINO, *Il dialogo fra le Corti e le sorti (sembra non magnifiche, né progressive) dell'integrazione europea*, www.questione.giustizia.it, 1 ottobre 2018.

²⁹ La pronuncia ha sollevato interrogativi critici in ordine alla tendenza ad estendere lo spazio del giudizio costituzionale ben oltre la sfera della doppia contestuale violazione di Carta e Costituzione, per coinvolgere più in generale il diritto Ue ((sul tema si veda R. ROMBOLI, *Caro Antonio ti scrivo (così mi distraigo un po') in dialogo con il Ruggeripensiero sul tema della doppia pregiudizialità*, www.consultaonline.it, 2019, fasc. III, 26 novembre 2019, 651 e la “risposta” di A. RUGGERI, *Caro Roberto, provo a risponderti sulla “doppia pregiudizialità” (così mi distraigo un po')*, www.consultaonline.it, 2019, fasc. III, 9 dicembre 2019, 680) sembra trovare conferma nelle sentenze nn. 11 e 44 del 2020 della Consulta. Sul tema si veda G. SCIACCA, *Corte costituzionale e doppia pregiudizialità: la priorità del giudizio incidentale oltre la Carta dei diritti*, www.forumcostituzionale.it, 12 maggio 2020.

³⁰ A. RUGGERI, *Ancora un passo avanti della Consulta lungo la via del “dialogo” con le Corti europee e i giudici nazionali* (a margine di Corte cost. n. 117 del 2019) www.consultaonline.it, Studi 2019/II, 242.

³¹ C. Cost. sentenza n. 20 del 2019, punto 2.3 del Considerato in diritto.

³² C. Cost. sentenza n. 63 del 2019, punto 4.3 del Considerato in diritto. Per un commento si veda A. RUGGERI, *La consulta rimette a punto i rapporti tra diritto eurounitario e diritto interno con una pronuncia in chiaroscuro (a prima lettura di Corte cost. n. 20 del 2019)*, www.Consultaonline.it, Studi 2019/I, 113 e seg.

³³ Per una ricostruzione della giurisprudenza della Consulta si veda N. LUPO, *Con quattro pronunce dei primi mesi del 2019 la Corte costituzionale completa il suo rientro nel sistema a “rete” di tutela dei diritti*, www.federalismi.it, n. 13/2019.

³⁴ C. cost. ordinanza n. 117 del 2019, punto 2 del Considerando in diritto.

“Quando è lo stesso giudice rimettente a sollevare questione di legittimità che investe anche le norme della Carta” la Corte non può esimersi dal valutare “se la disposizione infranga, in pari tempo, i principi costituzionali e le garanzie sancite dalla Carta”³⁵.

L’integrarsi delle garanzie della Costituzione con quelle sancite dalla Carta determina, infatti, “un concorso di rimedi giurisdizionali, arricchisce gli strumenti di tutela dei diritti fondamentali e, per definizione, esclude ogni preclusione”³⁶.

In quanto giurisdizione nazionale (ai sensi dell’art. 267 del TFUE) la Corte costituzionale esperisce il rinvio pregiudiziale “ogniquale volta ciò sia necessario per chiarire il significato e gli effetti delle norme della Carta; e potrà all’esito di tale valutazione, dichiarare l’illegittimità costituzionale della disposizione censurata, rimuovendo così la stessa dall’ordinamento nazionale con effetti erga omnes”³⁷.

Il rinvio pregiudiziale³⁸, in un campo segnato dall’incidenza crescente del diritto dell’Unione, è, infatti, lo strumento “principe” per valorizzare il dialogo con la Corte di giustizia.

L’attuazione “di un sistema integrato di garanzie ha il suo caposaldo nella leale e costruttiva collaborazione tra le diverse giurisdizioni, chiamato – ciascuna per la propria parte – a salvaguardare i diritti fondamentali nella prospettiva di una tutela sistemica e non frazionata”³⁹

L’integrazione tra fonti che la Corte costituzionale evoca richiama un sistema in nuce in cui convivono forme di coordinamento (con l’ordinamento dell’Unione europea) e di utilizzo (quali parametri interposti) di disposizione della UE.

Quindi, più di una “integrazione di fonti” si intravede una “integrazione di norme” di natura diversa che vivono nell’interpretazione di Corti diverse e che, progressivamente, costituisce un “sistema di sistemi”⁴⁰, come, peraltro, aveva già affermato la Corte costituzionale nella parte finale della sentenza n. 194/18.

Questa affermazione richiede un ulteriore approfondimento.

5. *L’evoluzione dell’ordinamento multilivello.*

La sovranità statale si diluisce”, scrive Cassese⁴¹, “*I poteri pubblici si riarticolano in forme pluralistiche e policentriche (...). Questo pluralismo ha bisogno di un ordine: occorre riempire i vuoti tra i diversi sistemi (...) indurli a cooperare; stabilire gerarchie di valori e principi*”.

Ordine sempre precario perché si basa (non su un rapporto gerarchico) ma su una forma di “*primazia per cooperazione quasi volontaria*”⁴².

La creazione di un “sistema di sistemi” si basa, quindi, sull’interpretazione di norme appartenenti a ordinamenti diversi.

Probabilmente è questa la chiave per comprendere l’evoluzione dell’ordinamento multilivello⁴³.

Si tratta di un processo lento, non privo di contraddizioni, che scorre tra le pieghe delle sentenze delle Alte Corti.

Cerchiamo di cogliere alcuni passaggi di questa evoluzione.

³⁵ C. cost. sentenza n. 63 del 2019, punto 4.3 del Considerato in diritto.

³⁶ C. cost. sentenza n. 20 del 2019, punto 2.3 del Considerato in diritto.

³⁷ C. cost. ordinanza n. 117 del 2019, punto 2 del Considerato in diritto.

³⁸ C. cost. ordinanza n. 182 del 2020, punto 3.1, del Considerato in diritto.

³⁹ C. cost. sentenza 3.11.2020, n. 254, punto 2.1 del Considerando in diritto.

⁴⁰ Sul tema si veda A. RUGGERI, *L’interpretazione conforme e la ricerca del sistema di sistemi come problema*, www.rivistaaiic.it, n. 2 del 2014.

⁴¹ CASSESE, *I Tribunali* di Babele, Roma, 2009, 3.

⁴² CASSESE, *I Tribunali*, cit., 7.

⁴³ Sul tema si veda A. CARDONE, *La tutela multilivello dei diritti fondamentali*, Milano, 2012.

A) Il primo segnale è l'evoluzione da una visione dualistica del rapporto tra l'ordinamento nazionale e quello dell'Unione europea a una sorta di "monismo interpretativo".

La sentenza Granital (170/1984) costituisce il punto di partenza⁴⁴ del ragionamento.

La Corte, venti anni dopo la Costa/Enel, si allineò, almeno in parte, alla tesi della Corte di giustizia, con un overruling esplicito⁴⁵.

Vi è un punto fermo da cui la sentenza muove: l'ordinamento comunitario e il diritto interno sono due sistemi "autonomi e distinti, ancorchè coordinati".

Ciò presuppone, spiega la sentenza, che "la fonte comunitaria appartenga ad altro ordinamento, diverso da quello statale. Le norme da essa derivanti vengono, in forza dell'art. 11 Cost., a ricevere diretta applicazione nel territorio italiano, ma rimangono estranee al sistema delle fonti interne".

Le norme poste dall'ordinamento comunitario (nel caso della Granital, da un regolamento comunitario) non entrano a far parte del diritto interno, né vengono soggette al regime disposto dalle leggi.

In sostanza, l'ordinamento interno "si ritira" a seguito della cessione di sovranità a favore degli organi comunitari.

Il giudice nazionale si trova ad applicare la norma comunitaria che regola la materia mentre "la legge interna non interferisce nella sfera occupata da tale atto la quale è interamente attratta sotto il diritto comunitario".

In sostanza, la norma interna, "più che venire disapplicata, non ha ragione di essere applicata perché la fattispecie è interamente ed esclusivamente regolata dalla norma comunitaria (...). La prevalenza della norma comunitaria non discende dunque dal rango che essa occupi in un sistema delle fonti unitariamente considerato (...) ma dal fatto che, nella singola fattispecie, la disciplina applicabile è dettata solo dalle norme comunitarie"⁴⁶

Siamo in presenza della c.d. "teoria dualistica" che si contrappone alla concezione monistica che trova un manifesto nella sentenza Simmenthal⁴⁷ della Corte di giustizia dove si afferma che le disposizioni comunitarie direttamente applicabili "fanno parte integrante, con rango superiore rispetto alle norme interne, dell'ordinamento giuridico vigente nel territorio dei singoli Stati membri".

Ma la contrapposizione fra le due impostazioni (monista o dualista) è, in parte, venuta meno attraverso "segnali" che si colgono nella stessa giurisprudenza della Corte costituzionale.

Basti pensare alla sentenza n. 389/1989 della Consulta dove, con significativa variazione lessicale, si definivano i due ordinamenti come "coordinati e comunicanti", si parlava di "immissione diretta nell'ordinamento interno delle norme comunitarie direttamente applicabili".

⁴⁴ Che, peraltro, costituisce un punto di arrivo nel "cammino comunitario della Corte", per usare l'espressione di P. BARILE, in *Giur. cost.*, 1973, 2406 ss. Percorso che si snoda per approssimazioni graduali: dalla iniziale riconduzione del contrasto fra la fonte comunitarie e quella interna al criterio della successione delle leggi nel tempo (C. cost. n. 14 del 1964), al riconoscimento del primato del diritto comunitario direttamente applicabile mediato, però, dal giudizio di costituzionalità della legge interna (C.

cost. n. 183 del 1973), fino all'adesione agli indirizzi della Corte di giustizia, con il riconoscimento che l'efficacia diretta debba operare attraverso la non applicazione della legge interna da parte del giudice nazionale (C. cost. n. 170 del 1984). Sul tema, si veda da ultimo, C. CARUSO, *Granital reloaded o di una "precisazione" nel solco della continuità*, www.europeanrights.eu, Note e commenti, 19 ottobre 2020.

⁴⁵ "La Corte è ora dell'avviso che tale ultima conclusione" (quella raggiunta nella sentenza n. 232/1975) "e gli argomenti che la sorreggono, debbano essere riveduti" (n. 3 del Considerato in diritto).

⁴⁶ V. ONIDA, *A cinquanta anni dalla sentenza Costa/Enel. Riflettendo sui rapporti tra ordinamento interno e ordinamento comunitario alla luce della giurisprudenza, Costa/Enel: Corte costituzionale e Corte di giustizia a confronto, cinquant'anni dopo*, (a cura di B. NASCIMBENE), Milano, 2015, 39-40.

⁴⁷ CGUE sentenza 9 marzo 1978, C-106/77.

Ritenere che questa decisione, insieme ad altre successive, abbia portato ad un “sostanziale abbandono” di ogni premessa dualistica è affermazione⁴⁸ forse eccessiva.

Ma è indubbio che si stia facendo strada un “monismo interpretativo” allorchè “la Corte tende a rileggere e reinterpreta il parametro costituzionale alla luce dei principi fondamentali dell’ordinamento comunitario”⁴⁹.

In questo contesto, è estremamente importante quanto precisato dalla Consulta (nelle pronunce del 2019) in ordine alla possibilità “che i giudici comuni possono sottoporre alla Corte di giustizia europea, sulla medesima disciplina, qualsiasi questione pregiudiziale a loro avviso necessaria⁵⁰ anche al termine del procedimento incidentale di legittimità costituzionale”⁵¹, in un quadro di dialogo con la Corte di giustizia “affinchè sia assicurata la massima salvaguardia dei diritti a livello sistemico”.

Si tratta di affermazioni di grande rilievo dove viene ribadito il ruolo centrale del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia nella costruzione dell’ordinamento multilivello.

B) Un secondo segnale è la fine di quella sorta di autoemarginazione della Corte costituzionale nel dialogo con la Corte di giustizia.

La Corte costituzionale, con le note ordinanze nn. 102 e 103 del 2008, ha, per la prima volta, utilizzato lo strumento del rinvio pregiudiziale⁵².

Anteriormente, con l’unica eccezione costituita dall’obiter dictum della sentenza n. 168 del 1991⁵³, aveva, infatti, affermato di non essere legittimata ad utilizzare lo strumento del rinvio pregiudiziale poiché essa, esercitando “essenzialmente una funzione di controllo costituzionale, di suprema garanzia, della osservanza della Costituzione della Repubblica da parte degli organi costituzionali dello Stato e di quelli della Regione non (poteva) essere inclusa fra gli organi giudiziari, ordinari o speciali che siano⁵⁴”.

Con uno spostamento di accento nella formulazione del ragionamento la Consulta superava il rubicone⁵⁵ nelle ordinanze nn. 102 e 103 del 2008 affermando che: “questa Corte, pur nella sua peculiare posizione di organo di garanzia costituzionale, ha natura di giudice, e in particolare di ultima istanza”.

A sostegno della sua legittimazione, la Corte aveva poi introdotto un ulteriore argomento: il suo eventuale rifiuto di effettuare il rinvio “comporterebbe un’inaccettabile lesione del generale interesse all’uniforme applicazione del diritto comunitario”.

⁴⁸ Sul tema si veda F. SORRENTINO, *Le fonti del diritto italiano*, Padova, 2015, 100.

⁴⁹ P. RIDOLA, *La corte costituzionale e le Corti europee*, in *Diritto comparato e diritto costituzionale europeo*, Torino, 2010, 289.

⁵⁰ C. Cost. sentenza n. 20 del 2019, punto 2.3 del Considerato in diritto.

⁵¹ C. Cost. sentenza n. 63 del 2019, punto 4.3 del Considerato in diritto.

⁵² Per la ricostruzione del percorso si veda, tra gli altri, BASILI e DI NITO, *Corte costituzionale e rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE e dialogo tra le Corti: evoluzioni e prospettive*, www.federalismi.it n. 20/2011, 1 ss.

⁵³ Nella sentenza la Corte, richiamando la fondamentale sentenza n. 170 del 1984, ribadiva che la diretta applicazione della normativa comunitaria presuppone in ogni caso la chiarezza e precisione del suo contenuto precettivo. Ed ulteriormente precisava che la ricognizione in concreto di tal presupposto “costituisce l’esito di una attività di interpretazione (...) che il giudice nazionale può effettuare direttamente ovvero rimettere alla Corte di giustizia” ed infine aggiungeva che restava ferma “la facoltà di sollevare anch’essa (Corte) questione pregiudiziale di interpretazione (...)”, alternativamente alla facoltà di diretta interpretazione della normativa comunitaria.

⁵⁴ C. cost. ordinanza n. 536 del 1995.

⁵⁵ La frase è di F. SORRENTINO, *Svolta della Corte sul rinvio pregiudiziale: le decisioni 102 e 103 del 2008*, in *Giur. Cost.*, 2008, 1288. La portata storica dell’ordinanza n. 103 è evidenziata nelle parole del Presidente della Corte Costituzionale nella Relazione sulla giurisprudenza costituzionale del 2008 (G.M.FLICK, *Considerazioni finali sulla giurisprudenza costituzionale del 2008*, www.cortecostituzionale.it, 6-7) dove, al tempo stesso, viene evidenziato il ruolo di “*nomofilachia esclusiva*” che la Corte di giustizia ha così assunto anche nei confronti della Corte italiana.

Affermazione, quest'ultima, di grande importanza ma la cui rilevanza sistemica veniva depotenziata, nell'ambito della motivazione delle ordinanze, dalla "timidezza" dell'apertura della Corte limitata ai giudizi in via principale⁵⁶.

La Corte, fino all'ordinanza n. 207 del 2013, non ha sollevato questioni pregiudiziali dinnanzi alla Corte di giustizia⁵⁷.

Ma la svolta europeista era nell'aria⁵⁸.

Varie Corti europee (austriaca, spagnola⁵⁹ e francese, nella decisione del 4 aprile 2013 del⁶⁰) avevano aperto la strada al dialogo.

E la stessa Corte costituzionale tedesca, nell'ordinanza del 6 luglio 2010⁶¹, aveva annunciato la "svolta" che si è poi concretizzata nella decisione del 7 febbraio 2013 sulla legittimità dell'OMT⁶². Con l'ordinanza n. 207 del 2013, la Corte costituzionale compie un balzo nel suo cammino comunitario.

Diventa, insieme alle altre Corti costituzionali, un interlocutore fondamentale nel dialogo con la Corte di giustizia come testimonia, alcuni anni dopo, la vicenda Taricco⁶³.

C) Il terzo segnale si coglie nell'evoluzione dell'oggetto del rinvio pregiudiziale.

Non si tratta più (o, almeno, soltanto) di chiedere alla Corte di giustizia di interpretare il diritto dell'Unione europea.

Il quesito (formulato nei termini di: se tali norme del diritto dell'Unione ostino a che sia applicata la tale norma del diritto nazionale) comporta che la CGUE deve effettuare una diretta valutazione della compatibilità della norma interna rispetto a quella dell'ordinamento europeo secondo uno schema simile a quello utilizzato dal giudice nazionale quando solleva una questione di legittimità costituzionale.

In tal modo, come è stato sottolineato⁶⁴ "la funzione della Corte di giustizia, che pure formalmente non si pronuncia sulla legge interna (né sulla sua interpretazione, rimessa ai giudici interni, né sulla sua validità) diviene in sostanza del tutto assimilabile ad un sindacato accentrato di conformità delle leggi interne a vincoli che esse incontrano (nella specie il vincolo del rispetto degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario, che sul piano interno si fonda sull'art. 11 e sull'art. 117,

⁵⁶ Lo rileva M.P. CHITI, *La Corte costituzionale e il primo rinvio alla Corte di giustizia: verso il concerto costituzionale europeo*, www.studiolegalechiti.it

⁵⁷ E le occasioni non sono mancate. Nel 2010, nel contesto di un giudizio incidentale l'intervenuto Presidente del Consiglio chiedeva, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per chiarire la portata precettiva di una disposizione comunitaria invocata, come norma interposta, dal giudice rimettente. Con la sentenza n. 18 del 2010, la Corte non esclude, in questo caso, la sua legittimazione ad adire la Corte Ue, ma – baipassando la correlativa problematica – si limita a ritenere il rinvio pregiudiziale, nella specie, "non necessario", per ritenuta chiarezza del significato della norma europea. Sul tema si veda M.R. MORELLI, *Giudici nazionali di ultima istanza e rinvio pregiudiziale tra Corte di giustizia UE e Corte di Strasburgo*, www.corte costituzionale.it.

⁵⁸ Si vedano le sentenze n. 28 del 2010 e n. 94 del 2013. Sul tema, L. PESOLE, *Un altro passo avanti nel percorso: la Corte costituzionale rinvia alla Corte di giustizia in un giudizio incidentale*, www.federalismi.it, n. 25/2013, 15.

⁵⁹ Tribunal constitucional ATC 86/2011, Ordinanza del 9 giugno 2011. Sul tema si veda A.A. CALAHORO, *Riflessioni sul primo rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale Costituzionale spagnolo*, www.associazionedei costituzionalisti.it/osservatorio, gennaio 2014.

⁶⁰ Che ha rimesso alla CGUE l'interpretazione di una norma europea in materia di mandato di arresto; sul tema si veda A. BARLETTA, *Il primo rinvio pregiudiziale del Conseil constitutionnel*, www.questionegiustizia.it

⁶¹ Sul tema si veda R. CAPONI, *La svolta europeista della Corte costituzionale tedesca*, Foro it., 2010, parte IV, col. 533.

⁶² Per un primo commento alla sentenza si veda E. OLIVITO, *Atto primo: il Bundesverfassungsgericht rinvia alla Corte di giustizia su OMT e poteri BCE. Un'occasione per il futuro dell'Unione europea?* www.costituzionalismo.it/articoli/467/; A. DI MARTINO, *Le Outright Monetary Transactions tra Francoforte, Karlsruhe e Lussemburgo. Il primo rinvio pregiudiziale del BVerfG*, www.federalismi.it n. 4/2014; A. DE PETRIS, *Un rinvio pregiudiziale sotto condizione? L'ordinanza del Tribunale Costituzionale federale sulle Outright Monetary Transactions*, www.federalismi.it n. 4/2014.

⁶³ Si veda l'ordinanza n. 24 del 2017 della Corte costituzionale.

⁶⁴ V. ONIDA, *A cinquant'anni dalla sentenza Costa/Enel*, cit., 46.

comma 1, della Cost.), strutturalmente non dissimile da quello della Corte costituzionale: con l'unica differenza che la pronuncia di quest'ultima, se riconosce l'illegittimità della legge, la dichiara con effetto erga omnes, di cessazione di efficacia della stessa, mentre la pronuncia della Corte di giustizia si limita a imporre al giudice interno di non applicare la legge riconosciuta incompatibile con il diritto comunitario nel caso sottoposto al suo esame, anche se di fatto non potrà non essere seguita, con effetto di disapplicazione della stessa norma interna anche negli altri casi simili".

Se combiniamo tale mutamento (relativo all'oggetto del rinvio pregiudiziale) con l'efficacia delle sentenze della Corte di giustizia nell'ordinamento nazionale il risultato è straordinario.

L'efficacia della sentenza della Corte di giustizia non è limitata al giudice remittente ma si estende anche al di fuori del giudizio principale (efficacia extraprocessuale⁶⁵) con effetto anche per gli altri giudici e le amministrazioni nazionali⁶⁶ che devono fare applicazione delle norme dell'UE nell'interpretazione datane dalla Corte di giustizia^{67,68}.

L'efficacia delle sentenze della Corte di giustizia, peraltro, non è limitata all'ordinamento dello Stato in cui deve trovare applicazione ma estende la sua portata vincolante a tutti gli Stati membri dell'ordinamento dell'Unione⁶⁹.

Ma non basta.

Di fronte al dubbio di non conformità sarà sufficiente che il giudice di merito si rivolga alla Corte di giustizia con un rinvio pregiudiziale per "trasformare", con la mediazione della sentenza della CGUE, l'atto comunitario (ad esempio una direttiva self executing che, però, è priva di effetti orizzontali) in un atto (la sentenza) che vale come diritto comunitario immediatamente applicabile⁷⁰.

Con la conseguenza (per il giudice nazionale) di potere decidere la controversia in base all'applicazione del diritto comunitario discendente dall'interpretazione della Corte di giustizia.

Una sentenza-norma che crea una sorta di nomofilachia europea⁷¹ vincolante per tutti i giudici dell'Unione.

In questo contesto, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia continua ad essere (forse anche più di prima) la via privilegiata da seguire.

⁶⁵ La tesi, sostenuta dalla dottrina francese e dalla giurisprudenza, secondo cui la pronuncia interpretativa si "incorporerebbe" nella norma interpretata, dando vita ad un provvedimento esegetico generale ed astratto idoneo a produrre effetti normativi erga omnes anche al di fuori del processo che originò il rinvio pregiudiziale non è da tutti condivisa. Per approfonditi rilevi critici si veda E. D'ALLESSANDRO, *Il procedimento pregiudiziale interpretativo dinanzi alla Corte di giustizia. Oggetto ed efficacia della pronuncia*, Torino, 2012, 392 ss.

⁶⁶ Cfr. CGUE sentenza 13 gennaio 2004, causa C-453/00.

⁶⁷ In questo senso Corte cost., sentenza n. 284 del 2007.

⁶⁸ L'interpretazione della Corte di giustizia vincola, peraltro, la stessa Corte costituzionale "chiamata a decidere un giudizio incidentale di costituzionalità nell'ipotesi in cui la pregiudizialità comunitaria e quella costituzionale siano tra di loro in rapporto di consequenzialità necessaria"; Cfr. E. D'ALLESSANDRO, *Il procedimento pregiudiziale interpretativo dinanzi alla Corte di giustizia*, cit., 342-346.

⁶⁹ E. LAMARQUE, *L'interpretazione conforme al diritto dell'Unione europea secondo la Corte costituzionale italiana*, in *L'interpretazione conforme al diritto dell'Unione europea*, www.consultaonline, 101-102.

⁷⁰ Il giudice nazionale è tenuto ad interpretare la norma interna non solo in base alle disposizioni comunitarie ma anche (e soprattutto) in base all'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia. Dette decisioni integrano, infatti, il significato e le possibilità applicative della norma comunitaria, vincolando il giudice nazionale all'interpretazione fornita dal giudice comunitario, sia in sede di rinvio pregiudiziale che in sede di procedura di infrazione; cfr. CGUE 10 ottobre 2013, C-306/12. Nell'ambito della giurisprudenza costituzionale possono segnalarsi in tal senso le sentenze n. 113 del 1985, n. 389 del 1989, n. 168 del 1991, ord. n. 255 del 1999, ord. n. 62 del 2003 e ord. n. 125 del 2004. Tra le sentenze della Cassazione si veda la sentenza, a S.U., 11 novembre 1997, n. 11131. Sul tema si veda M. DE LUCA, *Il lavoro nel diritto comunitario (ora eurounitario) e l'ordinamento italiano: (più di) trent'anni dopo*, Quaderni di Argomenti di diritto del lavoro, 2020, 73.

⁷¹ A. BARONE, *The european "nomofilachia" network*, Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2, 2013, 351.